




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008316 - 26/07/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:cr

Roma, 26 LUG. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Siena
Via G. Garibaldi, 29
53100 Siena

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 220/2011 – Procedimento disciplinare – patteggiamento

Con riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenuta in data 6 luglio 2011 (ns. prot. 7588 del 06.07.2011) con cui si richiede se, in presenza di una condanna penale patteggiata da parte di un iscritto, il Consiglio debba procedere ad un nuovo accertamento dei fatti, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 "Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso".

Ne deriva che il professionista nei cui confronti sia stato aperto un procedimento penale conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta) dovrà essere sottoposto a procedimento disciplinare.

La sentenza di patteggiamento, al pari delle altre sentenze di condanna, è vincolante in sede disciplinare quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; tuttavia, nel caso in cui un medesimo fatto abbia rilievo sia ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, sia ai fini dell'azione penale, il principio-guida è quello della autonomia del procedimento disciplinare, che si instaura nell'ambito dell'ordinamento proprio di ciascuna professione, con regole specifiche, ed è volto all'accertamento dell'eventuale illecito disciplinare e all'irrogazione della relativa sanzione, rispetto al procedimento penale, il quale ha evidentemente regole processuali e finalità del tutto proprie, connesse alla generale pretesa punitiva dello Stato nei confronti dei soggetti che si macchiano di comportamenti penalmente rilevanti.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, resta libera ed autonoma la valutazione dell'Ordine sulla sanzionabilità del fatto in sede disciplinare.

Al Consiglio dell'Ordine, dunque, spetterà il giudizio finale sul fatto oggettivamente costituente reato, onde decidere autonomamente dopo aver ponderato la qualità e gravità dei fatti ascritti.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione